

numero			Bellinzona
5817	cl	4	6 novembre 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Alla
Conferenza dei Governi Cantionali
Speichergasse 6
Postfach 444
3000 Berna 7

Consultazione sull'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 alla Croazia, nuovo Stato membro dell'UE (Protocollo III)

Egregio Signor Presidente Broulis,
Gentile Signora Segretaria generale Maissen,

in riferimento alla vostra comunicazione del 3 settembre 2013, con la presente esprimiamo il nostro parere sulla presa di posizione della Conferenza dei Governi cantionali relativa all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 alla Croazia, nuovo Stato membro dell'UE (Protocollo III).

La consultazione in esame implica – come avevamo già avuto modo di osservare in occasione della consultazione sul mandato negoziale per estendere l'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia – una riflessione a carattere generale sugli effetti degli Accordi bilaterali.

Ci preme ribadire nella sostanza quanto espresso nella nostra presa di posizione riguardo alle implicazioni negative per il mercato del lavoro delle regioni di frontiera come il Cantone Ticino, il crescente pericolo di dumping salariale che rischia di innescare una perversa spirale verso la sostituzione di manodopera locale con manodopera frontaliera e il conseguente disagio con cui la popolazione ticinese sta vivendo questa nuova realtà (presa di posizione del Consiglio di Stato del 23 gennaio 2013).

A nostro avviso, le modifiche alle misure fiancheggiatrici intraprese sinora sono positive ma non ancora pienamente soddisfacenti. Importante sarà dunque proseguire – sfruttando magari le possibilità offerte dal nostro stato federale – sulla via di un ulteriore

rafforzamento di queste misure allo scopo di minimizzare i rischi e massimizzare le opportunità derivanti dalla libera circolazione delle persone, via nella quale il nostro Cantone assume un ruolo attivo partecipando a gruppi di lavoro a livello federale e formulando proposte di intervento concrete.

Fatta questa premessa di ordine generale, osserviamo che l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione alla Croazia è coerente con la logica degli Accordi bilaterali con l'Unione europea e, nel merito constatiamo che il Protocollo III, rispetto ai Protocolli I e II, denota alcuni miglioramenti.

La durata massima complessiva del periodo transitorio è di 10 anni, come per i Protocolli I e II, e quindi una delle due *conditio sine qua non* che erano state poste al momento della consultazione sul mandato negoziale (periodo transitorio di almeno 7 anni) è addirittura superata.

I cambiamenti principali sono i seguenti (come peraltro evidenziato nel rapporto esplicativo):

- clausola di salvaguardia: se le condizioni quantitative per far scattare la clausola di salvaguardia sono raggiunte per una categoria di permessi di soggiorno (B o L), a quel momento è possibile applicare la clausola ad entrambe le categorie di permessi. Nei protocolli I e II si applicava invece alla singola tipologia di permesso;
- regime transitorio: il regime transitorio ha una durata, di fatto, di 10 anni. Le modifiche apportate al meccanismo della clausola di salvaguardia hanno però consentito di migliorare il contenuto del regime transitorio di 10 anni;
- calcolo del valore soglia (clausola di salvaguardia): durante il sesto ed il settimo anno, per invocare la clausola di salvaguardia (valore soglia) è determinante unicamente l'anno precedente (finora invece era determinante la media degli ultimi tre anni).

Salutiamo positivamente la possibilità, dopo 2 anni dall'estensione dell'ALC alla Croazia di mantenere un contingente anche per i lavoratori provenienti da tale Paese che intendono stabilirsi in Svizzera per esercitare un'attività indipendente, contrariamente a quanto previsto nel Protocollo II.

Infatti, si ricorda che a partire dal 1° giugno 2011 per i lavoratori indipendenti provenienti da Romania e Bulgaria sono decadute le misure a protezione del mercato del lavoro interno (v. ad esempio i contingenti specifici). Una volta venute meno tali restrizioni, diversi cittadini provenienti da questi Paesi si sono improvvisati lavoratori indipendenti e, a tal fine, hanno sollecitato il rilascio di un permesso di soggiorno nel nostro Cantone. Solo a seguito di verifiche approfondite effettuate dai nostri Servizi si è potuto accertare che per una buona parte dei richiedenti le domande erano prive di fondamento oppure, in realtà, l'istante aveva un rapporto di subordinazione con un datore di lavoro in Svizzera. Questo fenomeno si è potuto appurare, in modo particolare, nel settore professionale dell'edilizia e affini (muratori, piastrellisti, ecc.), per le attività di giardinieri, ma anche nei saloni per parrucchieri e nel commercio e vendita di oggettistica di vario genere.

L'occasione è propizia per menzionare i problemi di ordine e sicurezza pubblici e costi assistenziali che non di rado genera la libera circolazione. L'esperienza maturata dall'entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell'Accordo sulla libera circolazione ha infatti evidenziato l'inadeguatezza del trattato in parola a frenare questi aspetti collaterali. A tal proposito riteniamo che vada fatto di più affinché alle autorità nazionali vengano dati degli strumenti idonei a verificare la situazione penale delle persone beneficiarie della libera circolazione rispettivamente per limitare il diritto di mobilità all'interno dei Paesi contraenti qualora le circostanze lo dovessero richiedere e che vengano predisposte delle misure in grado di tutelare con maggiore efficacia e in modo concreto la sicurezza e l'ordine pubblici. Il quadro normativo attuale si è rivelato troppo restrittivo per le autorità preposte alla polizia degli stranieri e non permette di sanzionare sufficientemente le persone che presentano comportamenti inappropriati e scarsa volontà di conformarsi all'ordinamento giuridico del Paese ospitante. In particolare facciamo riferimento al rimando alle "Direttive 64/221/CEE, 72/94/CEE e 75/35/CEE" contenuto dall'art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC la cui applicazione ha mostrato evidenti limiti nella misura in cui giunge a risultati iniqui e inaccettabili, ritenuto come tali atti esigano un livello di gravità oltremodo elevato e assolutamente sproporzionato affinché un certo atteggiamento di rilevanza penale venga giudicato adeguato a costituire un pericolo per la sicurezza della comunità e l'ordine pubblico. Alla luce di queste considerazioni siamo fermamente convinti che, in termini più generali, nell'ambito dell'intero apparato regolante l'Accordo sulla libera circolazione, vadano trovate nuove soluzioni che pongano rimedio a questi esiti problematici.

In conclusione, ribadiamo che l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone deve nuovamente essere l'occasione per affrontare un rafforzamento delle misure di accompagnamento, allo scopo di salvaguardare la concorrenza leale tra ditte indigene e ditte estere ed evitare eventuali distorsioni del mercato del lavoro. Soltanto in questo modo una realtà economica di frontiera come quella del Canton Ticino potrà trarre dagli Accordi bilaterali gli stessi benefici che si sono sinora manifestati in altre parti della Svizzera.

Con queste considerazioni, vogliate accogliere, signor Presidente, signora Segretaria generale, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:
alla Divisione dell'economia
alla Deputazione ticinese alle Camere federali
all'Ufficio sorveglianza mercato del lavoro
al Dipartimento delle istituzioni